POSIZIONE COMUNE (CE) N. 45/2000

definita dal Consiglio il 20 luglio 2000

in vista dell'adozione della direttiva 2000/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la direttiva 95/2/CE del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

(2000/C 300/04)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano [1], in particolare gli articoli 3, paragrafo 2 e 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti [5], definisce un elenco di additivi alimentari che possono essere utilizzati nella Comunità e le relative condizioni d'uso.

(2) Dopo l'adozione della direttiva 95/2/CE si sono verificati sviluppi tecnici nel settore degli additivi alimentari.

(3) Occorre modificare la direttiva 95/2/CE per tenere conto di tali sviluppi.

(4) L'uso degli additivi alimentari negli alimenti può essere approvato solo a condizione che essi soddisfino i criteri generali di cui all'allegato II della direttiva 89/107/CEE.

(5) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 89/107/CEE uno Stato membro può autorizzare l'uso nel proprio territorio di un nuovo additivo alimentare per un periodo di due anni.

(6) Conformemente alle richieste degli Stati membri, dovrebbero essere approvati a livello comunitario i seguenti additivi autorizzati a livello nazionale: propano, butano e isobutano; tali prodotti dovrebbero essere etichettati conformemente alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol [6].

(7) Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 89/107/CEE il comitato scientifico dell'alimentazione umana, costituito in virtù della decisione 97/579/CE della Commissione [7], è stato consultato sull'adozione di disposizioni che potrebbero avere ripercussioni sulla salute pubblica,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 95/2/CE sono modificati come segue:

1) nell'allegato I:

   a) è inserito nella tabella il seguente additivo:

      «E 949 idrogeno*»;

   b) al punto 3 della nota la seguente sostanza è inserita nel testo corrispondente al simbolo *.

      «E 949»;

---

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).
(2) GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 42.
(3) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 27.
(4) Parere del Parlamento europeo dell'11 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 20 luglio 2000 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/72/CE (GU L 295 del 4.11.1998, pag. 18).
(6) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/1/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28).
(7) GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18.

2) nell'allegato II:

è aggiunta la seguente riga:

«Carote pelate e/o tagliate preconfezionate allo stato originario	E 401 Alginato di sodio	quanto basta»

3) nell'allegato IV:

a) alla voce E 445: Esteri della glicerina della resina del legno, è inserito nella terza e quarta colonna quanto segue:

«Bevande torbide spiritose conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose*	100 mg/l
Bevande torbide spiritose con volume alcolico inferiore al 15 %	100 mg/l

(*) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1.»

b) sono aggiunte le seguenti righe:

«E 650	Acetato di zinco	Gomma da masticare	1 000 mg/kg
E 943a	Butano	Spray di olio vegetale per ungere piastre (solo ad uso professionale)	quanto basta»
E 943b	Isobutano		
E 944	Propano	Spray a base di emulsione acquosa	

4) nell'allegato V il testo della prima riga è sostituito dal seguente:

«E 1520	1,2-propandiolo (propilenglicol)	Coloranti, emulsionanti, antiossidanti ed enzimi (massimo 1 g/kg nell'alimento)»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo *Per il Consiglio*

La Presidente *Il Presidente*

(*) 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. In data 23 luglio 1999, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio fondata sull'articolo 95 del trattato, che modifica la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ([1]).

2. Il Comitato economico e sociale ha reso il suo parere il 9 dicembre 1999 ([2]).

3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere l'11 aprile 2000 ([3]). In seguito a tale parere la Commissione presenterà una proposta modificata.

4. Il 20 luglio 2000 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

Il progetto di direttiva mira ad adeguare la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti ([4]) ai recenti sviluppi scientifici e tecnici, tenendo conto delle esigenze sia dell'industria sia dei consumatori.

Il progetto di direttiva mira in particolare ad autorizzare:

— l'impiego di alcuni nuovi additivi alimentari che sono stati recentemente esaminati dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana,

— l'impiego a livello comunitario di taluni additivi alimentari che sono stati già autorizzati provvisoriamente in taluni Stati membri per un periodo limitato di due anni e che sono stati ora esaminati dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana,

— talune nuove applicazioni per gli additivi alimentari già autorizzati.

Il progetto di direttiva costituisce pertanto un elemento necessario per contribuire a garantire il buon funzionamento del mercato interno nel settore dei prodotti alimentari.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

A. Osservazioni generali

In generale il Consiglio ha accolto l'approccio della Commissione per quanto riguarda gli emendamenti del Parlamento europeo:

— accettando l'emendamento 3,

— respingendo gli emendamenti 1, 2 e 6, 4 e 5.

Si possono formulare le seguenti osservazioni specifiche:

([1]) GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 42.
([2]) GU C 51 del 23.2.2000, pag. 27.
([3]) Doc. 7671/00 CODEC 274 DENLEG 23.
([4]) GU L 61 del 20.2.1995, pag. 1.

B. Osservazioni specifiche

— *Emendamento 3:* la Commissione, pur avendo respinto l'emendamento nella sessione plenaria del Parlamento europeo, ha successivamente deciso di consultare nuovamente il Comitato scientifico dell'alimentazione umana sull'additivo E 467 ed ha ritirato tale punto dalla proposta. Il Consiglio ritiene che questo sia giustificato e conseguentemente accetta l'emendamento.

— *Emendamento 1:* il Consiglio, pur essendo d'accordo circa la grande importanza del principio di precauzione nel settore dei prodotti alimentari, ritiene che una direttiva specifica non sia il quadro adeguato per introdurre un siffatto principio di portata generale. Inoltre il Consiglio è del parere che il principio di precauzione sia già preso in considerazione in questo settore specifico, in quanto l'impiego di additivi è autorizzato nei prodotti alimentari soltanto dopo che essi sono stati valutati e dichiarati sicuri dal Comitato scientifico, come riportato nell'allegato II della direttiva 89/107/CEE [1]. Il Consiglio considera opportuno sottolineare questo in un nuovo considerando (cfr. considerando 4).

— *Emendamento 5:* il Consiglio ha respinto l'emendamento, poiché non considera opportuno proibire additivi che sono già impiegati. Si tiene conto dell'infiammabilità dei tre gas limitando gli oli vegetali che contengono tali gas al solo impiego professionale. Inoltre, l'etichettatura di questi prodotti deve comportare un avvertimento conformemente alla direttiva del Consiglio 75/324/CEE relativa agli aerosol [2]. Questo è stabilito nel considerando 6.

IV. **CONCLUSIONI**

Il Consiglio ritiene che la posizione comune risponda in ampia misura alle principali richieste espresse dal Parlamento europeo e al tempo stesso tenga sufficientemente conto delle esigenze e degli sviluppi tecnologici recenti. Il Consiglio ritiene che la posizione comune assicuri un buon equilibrio tra le esigenze tecnologiche delle industrie e le aspettative dei consumatori.

---

[1] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.
[2] GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.